



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 154

DISEGNO DI LEGGE di iniziativa della Giunta regionale
(DGR 7/DDL del 16 agosto 2022)

COLLEGATO ALLA LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2023

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 6 settembre 2022.

COLLEGATO ALLA LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2023

Relazione:

Il principio contabile applicato, concernente la programmazione di bilancio, di cui all'Allegato n. 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", al punto 4.1, lettera j), prevede che, tra gli strumenti di programmazione delle Regioni, rientrano anche gli eventuali disegni di legge collegati alla manovra di bilancio.

Il punto 7 del medesimo allegato, relativo alla legge di stabilità regionale, precisa che con gli eventuali progetti di legge collegati possono essere disposte modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative regionali aventi riflessi sul bilancio per attuare il Documento di economia e finanza regionale (DEFR), prevedendo, altresì, che "in un'unica sessione sono approvati nell'ordine i progetti di legge collegati, il progetto di legge di stabilità e il progetto di legge di bilancio" ciò in considerazione del fatto che gli eventuali disegni di legge collegati possono, appunto, avere riflessi sul bilancio regionale.

Per ulteriori approfondimenti in merito ai contenuti si rimanda alle relazioni dei singoli articoli che costituiscono parte integrante del documento.

COLLEGATO ALLA LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2023

Art. 1 - Azioni di supporto finalizzate all'attrazione degli investimenti e all'operatività della Zona Logistica Semplificata Porto di Venezia-Rodigino.

1. Al fine di promuovere l'attrattività territoriale degli investimenti e favorire l'operatività della istituenda Zona Logistica Semplificata Porto di Venezia-Rodigino (di seguito ZLS), la Regione valorizza la conoscenza delle realtà e delle eccellenze produttive regionali tramite:

- a) la predisposizione di un sito informativo che renda visibili gli elementi descrittivi fondamentali riguardanti l'attrattività del territorio veneto ed in particolare della ZLS nonché le opportunità connesse alla realizzazione di un investimento produttivo nella regione da parte di imprese provenienti da altri paesi o da altre regioni italiane;
- b) la costruzione di una piattaforma web relativa alla mappatura georeferenziata delle aree industriali, artigianali e commerciali infrastrutturate per accogliere investimenti, con relativa descrizione dei servizi disponibili, delle strutture o delle possibilità di lottizzazione, delle condizioni logistiche e di connessione telematica, delle caratteristiche delle altre imprese insediate, delle agevolazioni attive nella specifica area territoriale e di ogni altra informazione utile alla valutazione delle imprese ai fini dell'insediamento;
- c) la creazione nell'ambito del sito informativo di cui alla lettera a) di uno sportello digitale unico, reso disponibile anche in lingua inglese e con carattere di interoperabilità rispetto ai sistemi e alle piattaforme digitali in uso presso gli enti coinvolti nell'istruttoria dei procedimenti afferenti alla fase di insediamento, di realizzazione e di svolgimento dell'attività economica nella ZLS;
- d) la realizzazione di attività informative sulle opportunità di insediamento e di investimento produttivo nel territorio regionale ed in particolare nella ZLS.

2. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, la Giunta regionale può definire accordi di collaborazione e protocolli d'intesa con il sistema camerale, i comuni, le province e la Città metropolitana di Venezia, nonché con altri soggetti o enti pubblici e le associazioni delle imprese maggiormente rappresentative a livello regionale; tali accordi possono prevedere procedure accelerate per le pratiche autorizzatorie finalizzate alla realizzazione dell'investimento.

3. Agli oneri in conto capitale derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 120.000,00 per l'esercizio 2023, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 01 "Industria, PMI e Artigianato", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2023-2025.

4. Agli oneri correnti derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 20.000,00 per l'esercizio 2023, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 01 "Industria, PMI e Artigianato", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2023-2025.

Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi e internazionalizzazione delle imprese

Relazione

Il Veneto si colloca tra le 5 Regioni italiane leader nell'attrazione degli investimenti assieme a Lombardia, Emilia-Romagna, Lazio e Piemonte. Il Veneto rappresenta, infatti, un territorio di eccellenza e di grandi potenzialità per gli investitori esteri grazie alla sua posizione geografica e ad una buona rete di infrastrutture stradali, ferroviarie e portuali. La presenza di molti cluster industriali dislocati nell'intera regione rappresenta un valore aggiunto per nuovi investitori che possono contare su un tessuto di PMI in diversi settori manifatturieri e dei servizi ben integrati nelle catene globali del valore. Le imprese a controllo estero in Veneto rappresentano lo 0,4% delle imprese residenti, il 19,4% degli addetti e il 17,9% del fatturato. Si tratta di 1.539 imprese che equivalgono al 9,8% delle imprese multinazionali estere in Italia. I principali Paesi investitori sono Germania, Regno Unito, Francia e Stati Uniti e 9 multinazionali sono inserite tra le prime 500 imprese al mondo nella classifica di Forbes.

La presente disposizione normativa nasce, quindi, dall'esigenza di valorizzare il sistema produttivo e imprenditoriale veneto in modo che le imprese vedano nel territorio regionale ed in particolare della Zona Logistica Semplificata Porto di Venezia-Rodigino, in fase di istituzione, l'opportunità di espandere la propria attività. Nello specifico, si vuole dimostrare l'attrattività e le opportunità di investire in Veneto, con un focus particolare sulle aree incluse nell'istituenda ZLS Porto di Venezia-Rodigino, favorendo sia il rientro di investimenti da parte di imprese che in precedenza hanno delocalizzato le produzioni, sia l'arrivo sul territorio di nuovi investimenti di imprese attualmente non presenti, tramite la predisposizione di un sito informativo per la promozione degli investimenti che rappresenterà la piattaforma di comunicazione regionale verso gli investitori esteri.

Accanto al sito regionale è prevista la realizzazione, analogamente ad altre Regioni, di una piattaforma web contenente la mappatura georeferenziata delle aree industriali, artigianali e commerciali infrastrutturate per accogliere investimenti, con relativa descrizione dei servizi disponibili, delle strutture o delle possibilità di lottizzazione, delle condizioni logistiche e di connessione telematica, delle caratteristiche delle altre imprese insediate, delle agevolazioni attive nella specifica area territoriale e di ogni altra informazione utile alla valutazione delle imprese ai fini dell'insediamento.

Inoltre, è prevista la creazione, nell'ambito del suddetto sito informativo, di uno sportello digitale unico per il coordinamento dei procedimenti afferenti alla fase di insediamento, di realizzazione e di svolgimento dell'attività economica nella Zona Logistica Semplificata Porto di Venezia-Rodigino. Infine, la norma prevede la realizzazione di attività informative sulle opportunità di insediamento e di investimento produttivo nel territorio regionale ed in particolare nella Zona Logistica Semplificata Porto di Venezia-Rodigino.

Per lo sviluppo di detti strumenti, finalizzati a migliorare e rendere più efficiente il processo di attrazione degli investimenti sul territorio regionale, ed in particolare per la mappatura analitica delle aree disponibili, la raccolta delle informazioni utili alle valutazioni delle imprese ai fini dell'insediamento e la realizzazione dello sportello digitale unico, si prevede che la Giunta regionale possa definire accordi di collaborazione e protocolli d'intesa con il sistema camerale, i comuni, le province e la Città metropolitana di Venezia, nonché con altri soggetti o enti pubblici e le associazioni delle imprese maggiormente rappresentative a livello regionale e che tali accordi possano prevedere procedure accelerate per le pratiche autorizzatorie finalizzate alla realizzazione dell'investimento.

L'iniziativa è conforme agli obiettivi perseguiti dalla Regione nell'ambito del DEFR 2022-2024, Missione n. 14 "Sviluppo Economico e Competitività", Programma 01 "Industria e Artigianato", Obiettivo 14.01.03 "Favorire l'attrazione degli investimenti e il reshoring delle imprese".

Art. 2 - Inserimento dell'articolo 34 bis nella legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 "Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio".

1. Dopo l'articolo 34 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 è inserito il seguente:

"Art. 34 bis -Studi e ricerche in materia di bonifica e di irrigazione.

1. Al fine di analizzare specifiche problematiche idrauliche del territorio classificato di bonifica e individuare le relative soluzioni, la Giunta regionale è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con i Consorzi di bonifica di primo e secondo grado e loro associazioni per la predisposizione di particolari progetti di attività, studi e ricerche in materia di bonifica e di irrigazione.

2. *Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale può concedere contributi, fino al 100 per cento, a ristoro delle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate.”.*

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 50.000,00 per l'esercizio 2023, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”, Programma 01 “Difesa del suolo”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2023-2025.

Direzione AdG FEASR Bonifica e Irrigazione

Relazione

Le conseguenze del cambiamento climatico, con crescente frequenza pongono la necessità di individuare nuove soluzioni a problematiche che estendono i loro effetti su vaste aree del territorio di competenza dei Consorzi di bonifica e che riguardano in particolare l'allontanamento delle acque meteoriche o l'utilizzazione e la valorizzazione della risorsa idrica per le attività irrigue.

In molti casi, si tratta di declinare nuove soluzioni che il progresso tecnologico mette a disposizione. Per l'efficacia di questa attività l'articolo 34 bis di nuova introduzione consente di fare ricorso alla conoscenza territoriale, alla competenza e ai dati forniti dai Consorzi di bonifica o dalle loro Associazioni riconoscendo agli stessi un contributo sulle spese sostenute nella predisposizione di particolari progetti di attività, studi e ricerche in tale settore.

L'obiettivo di garantire lo sviluppo sostenibile nel territorio regionale, di cui alla missione 09 del DEFR, viene perseguito attraverso l'implementazione del patrimonio conoscitivo geografico in capo anche alle banche dati dei consorzi di bonifica (PO 9: politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'Ambiente). Le attività che verranno attivate riguardano il coinvolgimento dei consorzi e del relativo patrimonio di conoscenze territoriali per individuare le migliori soluzioni possibili al fine di garantire la sicurezza idraulica dei comprensori affidati a tali enti per l'allontanamento delle acque meteoriche e la sicurezza idraulica.

Art. 3 - Modifiche all'articolo 75 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”.

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 75 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 sono inseriti i seguenti:

“3 bis. La Giunta regionale, in conformità alla disciplina vigente, adotta il Piano regionale di ispezioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 “Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose”.

3 ter. Le entrate derivanti dalla tariffa per le ispezioni in relazione al Sistema di Gestione della Sicurezza per le aziende di soglia inferiore di cui al decreto legislativo n. 105/2015, svolte nell'ambito delle attività di vigilanza e controllo ai sensi del comma 1, lettera c) punto 2), sono riscosse da ARPAV ed utilizzate nel rispetto dei vincoli previsti dal citato decreto.”.

Direzione Ambiente e Transizione ecologica

Relazione

La norma intende disciplinare le modalità contabili per la determinazione e il versamento delle tariffe per le ispezioni svolte da ARPAV sul Sistema di Gestione della Sicurezza per le aziende di soglia inferiore secondo quanto impartito dal D.Lgs. 105/2015.

Il 4 luglio 2012 è stata emanata la Direttiva 2012/18/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, recante modifica e successiva abrogazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio.

A livello nazionale, il recepimento di detta Direttiva è intervenuto con il decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 «Attuazione della direttiva 2012/18/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose», che abroga il decreto legislativo 17 agosto 1999 che introduce tra l'altro nuove definizioni tra cui quella di “stabilimenti di soglia inferiore” riferibile agli stabilimenti di cui all'articolo 6 del pre-vigente D.lgs.334/1999.

Il D.lgs. 105/2015, così come il pre-vigente D.Lgs.334/119, stabilisce l'obbligo da parte delle Regione di programmare ed effettuare le ispezioni sul Sistema di Gestione della Sicurezza per le aziende di soglia inferiore, adottando i relativi provvedimenti discendenti, ed introduce, quale elemento di novità, la previsione dell'obbligo da parte del Gestore di corrispondere oneri per l'effettuazione delle stesse, secondo le tariffe stabilite nell'Allegato I al D.Lgs.105/2015. Ai sensi del combinato disposto dell'art.7 e dell'art.30 la Regione disciplina le modalità anche contabili relative al versamento delle tariffe di competenza, rideterminando le tariffe relative alle attività di propria competenza che non possono in ogni caso essere superiori agli importi riportati in Allegato I succitato; le tariffe devono coprire il costo effettivo del servizio reso e sono aggiornate, almeno ogni tre anni, con lo stesso criterio della copertura del costo effettivo del servizio.

A livello regionale con la Legge regionale 13 aprile 2001 n. 11 ai sensi dell'art. 75 Arpav è stata delegata per le attività di vigilanza e controllo per le attività di soglia inferiore, mentre spetta alla Regione la predisposizione annuale dei programmi delle ispezioni nonché l'adozione dei provvedimenti conclusivi a seguito delle risultanze delle verifiche ispettive effettuate da ARPAV.

Riferimento al DEFR 2022-2024: MISSIONE 09 Sviluppo Sostenibile e Tutela del Territorio e dell'Ambiente; Programma 09.08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento.

Riferimenti normativi

Art. 75 - Controllo dei pericoli di incidenti rilevanti.

1. Ferme restando le competenze già attribuite allo Stato ed agli enti locali, ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 “Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose” e del decreto legislativo n. 112/1998 sono di competenza:

a) della Regione:

1) l'individuazione e perimetrazione, sentiti gli enti locali interessati, sulla base dei criteri definiti ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo n. 334/1999, delle aree ad elevata concentrazione di stabilimenti soggetti alla disciplina del citato decreto legislativo;

2) l'adozione, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di un piano regionale di intervento nelle aree ad elevata concentrazione di stabilimenti soggetti alla disciplina del decreto legislativo n. 334/1999;

3) l'adozione dei provvedimenti conclusivi che discendono dagli esiti dell'istruttoria tecnica relativa agli stabilimenti di cui all'articolo 8, comma 1 del decreto legislativo n. 334/1999 e successive modificazioni, nel caso in cui tali stabilimenti siano assoggettati alla procedura di valutazione di impatto ambientale di competenza statale e regionale ai sensi della normativa vigente;

3 bis) l'adozione dei provvedimenti conclusivi relativi agli stabilimenti di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 334/1999 e successive modificazioni, a seguito delle verifiche ispettive effettuate dall'ARPAV, nello svolgimento dell'attività di vigilanza e controllo di cui al n. 2 della lettera c).

b) della Provincia:

1) l'adozione dei provvedimenti conclusivi derivanti dall'istruttoria tecnica relativa agli stabilimenti di cui all'articolo 8, comma 1, decreto legislativo n. 334/1999;

2) l'adozione, sulla base del piano regionale di cui al numero 2 della lettera a), di appositi piani attuativi nelle aree ad elevata concentrazione di stabilimenti soggetti alla disciplina del decreto legislativo n. 334/1999;

3) il coordinamento dello scambio di informazioni fra i gestori degli stabilimenti soggetti agli obblighi di cui agli articoli 6 e 8 del decreto legislativo n. 334/1999 e della predisposizione da parte dei medesimi soggetti, anche mediante consorzio, di uno studio di sicurezza integrato dell'area;

4) il ricevimento della documentazione relativa agli stabilimenti industriali di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo n. 334/1999 e dei relativi aggiornamenti;

c) dell'ARPAV:

1) la partecipazione allo svolgimento dell'istruttoria tecnica relativa ai rapporti di sicurezza;

2) lo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo.

1 bis. Il provvedimento di individuazione e perimetrazione delle aree ad elevata concentrazione di stabilimenti, di cui al comma 1, lettera a), n. 1) ed il piano regionale d'intervento di cui al medesimo comma 1, lettera a), n. 2 sono approvati con provvedimento della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.

1 ter. La struttura della Giunta regionale, competente per materia, provvede all'approvazione dei provvedimenti conclusivi di cui al comma 1, lettera a), numeri 3 e 3 bis, nell'osservanza delle modalità e del procedimento tecnico disposti per la loro assunzione con provvedimento della Giunta regionale.

2. Ai fini dello svolgimento dell'istruttoria tecnica relativa ai rapporti di sicurezza il gestore invia la documentazione prevista dal decreto legislativo n. 334/1999 alla provincia o alla Regione nei casi di cui al comma 1, lett. a), la quale provvede ad inviargli copia al comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi, previsto dall'articolo 20 del d.p.r. 29 luglio 1982, n. 577 "Approvazione del regolamento concernente l'espletamento dei servizi antincendi". All'istruttoria tecnica, che si svolge con le modalità ed i tempi previsti dagli articoli 9 e 21 del decreto legislativo n. 334/1999, provvede il sopracitato comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi, integrato da:

a) il comandante provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio, nel caso in cui non sia già componente del comitato;

b) due rappresentanti dell'ARPAV;

c) due rappresentanti del dipartimento periferico dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) territorialmente competente;

d) un rappresentante della Regione;

e) un rappresentante della provincia territorialmente competente;

f) un rappresentante del comune territorialmente competente.

3. L'esame preistruttorio del rapporto di sicurezza viene svolto congiuntamente dall'ARPAV e dal comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi. Per il funzionamento del comitato si applicano le disposizioni dell'articolo 19, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo n. 334/1999. Conclusa l'istruttoria tecnica il Presidente del comitato tecnico regionale sopracitato invia il parere tecnico conclusivo alla Provincia, o alla Regione, che nei dieci giorni successivi adotta il provvedimento conclusivo.

4. omissis.

Art. 4 - Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

INDICE

Art. 1 - Azioni di supporto finalizzate all'attrazione degli investimenti e all'operatività della Zona Logistica Semplificata Porto di Venezia-Rodigino.....	3
Art. 2 - Inserimento dell'articolo 34 bis nella legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 "Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio".....	4
Art. 3 - Modifiche all'articolo 75 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112".....	5
Art. 4 - Entrata in vigore.....	7